



COMUNE DI CONTIGLIANO

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART 187 DEL DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DENOMINATO "IL NIDO DEL PELLICANO" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 , ANNO EDUCATIVO 2026/2027, ANNO EDUCATIVO 2027/2028, ANNO EDUCATIVO 2028/2029 E ANNO EDUCATIVO 2029/2030 PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE DEGLI EROI N. 5 CON OPZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 189 COMMA 1 LETT A) PRESSO L' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA XXV APRILE

TITOLO I - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'asilo nido comunale denominato "Il Nido del Pellicano" sito attualmente nell'immobile di proprietà comunale in piazzale degli Eroi n. 5 per n. 39 posti è accreditato con Determinazione n. 255 del 6 Agosto 2024 del Responsabile del IV Settore del Comune di Contigliano avente ad oggetto SISTEMA ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DGR 964/2022: NUOVO ACCREDITAMENTO REGIONALE N. AR14249 ASILO NIDO COMUNALE "IL NIDO DEL PELLICANO" CODICE 17543, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che accoglie bambini e bambine in età compresa tra 3 e 36 mesi di età.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 65/2017 il nido comunale di Contigliano è parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini dalla nascita al compimento dei sei anni, con la funzione di:

- promuovere il loro benessere psico-fisico;
- favorire lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
- contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale;
- sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di cura e di educazione dei figli;
- promuovere la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione di un percorso educativo integrato con l'ambiente sociale.

La gestione del nido viene affidata dal Comune ad un Ente del Terzo Settore nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi pubblici e si conforma ai seguenti principi fondamentali:

- ☞ Uguaglianza: nessuna distinzione, in sede di ammissione o nella gestione ordinaria, può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali del bambino e/o della sua famiglia ed opinioni dei genitori;

☞ Imparzialità: tutte le prestazioni previste nell'ambito dell'asilo nido saranno fruite dai beneficiari secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;

☞ Continuità: nell'ambito degli orari e dei periodi di apertura stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale, i servizi del nido devono essere assicurati continuativamente e regolarmente. Eventuali chiusure temporanee possono essere disposte solo a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblici e comunque solo in forza di una apposita Ordinanza Sindacale;

☞ Partecipazione: come previsto dalla vigente normativa regionale la partecipazione delle famiglie è promossa ed incentivata tramite l'istituzione dell'Assemblea dei Genitori e del Comitato di Gestione.

La concessione a partire dall'a.e. 2025/2026 ha per oggetto il servizio di asilo nido realizzato ed offerto presso la struttura di piazzale degli Eroi n. 5 02043 Contigliano e a partire dal primo a.e. utile, con l'opzione di modifica prevista, presso la nuova struttura di via XXV Aprile 02043 Contigliano e comunque fino all'a.e. 2029/2030 compreso.

La concessione prevede la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione diretta delle rette e tariffe di frequenza dovute.

La struttura attuale dell'asilo nido è adeguata agli standard regionali per l'inserimento di n. 39 bambini e la nuova struttura per l'inserimento di n. 60 bambini, con frequenza a tempo pieno e/o a tempo ridotto, di età compresa fra 3 (tre) e 36 (trentasei) mesi ed ha lo scopo di promuovere la continuità con la scuola dell'infanzia e con gli altri servizi educativi.

La struttura accoglierà primariamente bambini residenti nel Comune di Contigliano e, fino ad esaurimento dei posti disponibili, bambini residenti in altri Comuni.

L'Amministrazione si riserva di affidare la gestione dei servizi anche in presenza di una sola offerta purché valida.

La struttura viene consegnata al Concessionario completa di allacci all'energia elettrica, acqua potabile e fognatura. È a carico dell'aggiudicatario il pagamento di tutte le utenze, dal momento della stipulazione del contratto.

Il Comune ha provveduto all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività ed il regolare funzionamento del servizio presso la struttura attuale e provvederà all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività ed il regolare funzionamento del servizio presso la nuova struttura.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Il servizio in oggetto, affidato in concessione ai sensi dell'art. 187 del Dlgs 36/2023, sarà gestito a cura, spese e rischio esclusivi del concessionario, il quale assume integralmente la responsabilità economica, organizzativa e gestionale dell'attività, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione concedente, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente Concessione è riferita al seguente periodo:

1° settembre 2025 - 31 luglio 2030

La durata della concessione è fissata in n. 5 (CINQUE) anni e concernerà, fin dal suo inizio, tutte le attività descritte nel presente capitolato. In caso di mancata aggiudicazione nei tempi previsti da parte della SUA, si andrà in proroga tecnica per l' a.e. 2025/2026, alle medesime condizioni economiche, contrattuali e normative attualmente in vigore.

ARTICOLO 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE (artt.14 e 179 del Dlgs 36/2023)

Ai sensi della Deliberazione Regione Lazio n. 672 del 19.10.2021 viene definito un Costo Standard del servizio di nido pubblico per mese/bambino di euro 840; tale costo si riferisce ad un servizio a tempo pieno medio di 8 ore, per 5 giorni alla settimana. Considerati i due allegati PEF (PEF 1 per il nido di piazzale degli Eroi n. 5 e PEF 2 per il nido di XXV Aprile) l'importo a base di gara delle rette soggetto a ribasso ammonta ad euro 752,00 tempo pieno e ad € 431,00 tempo ridotto iva esente. L'aggiudicazione potrà avvenire esclusivamente all'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante verifica che il soggetto aggiudicatario sia in grado di garantire al prezzo proposto: il rispetto integrale dei requisiti di servizio fissati dalla legge regionale n. 7/2020 e dalla relativa disciplina attuativa, a garanzia della qualità del servizio erogato alle famiglie, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il valore della concessione stimato per ciascun anno educativo nel nido di piazzale degli Eroi n. 5 ammonta a € 319.077,00 IVA esente oltre a oneri per la sicurezza (€ 2000) non soggetti a ribasso, con opzione di modifica nel nuovo nido di via XXV Aprile valore della concessione stimato per ciascun anno educativo a € 478.665,00 IVA esente oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed è riferito alla presunta frequenza di n. 39 bambini ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere in piazzale degli eroi n. 5 e alla presunta frequenza di n. 60 bambini ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere in via XXV Aprile.

Il valore così come definito non è vincolante nella totalità per la stazione appaltante trattandosi di servizio a domanda di possibile fluttuazione, ed oggetto di variazione sull'andamento dell'attività oggetto di concessione per la parte variabile.

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione della concessione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera individuati dal Comune Committente sono pari ad € 305.842,40 (per 5 anni nel nido di piazzale degli eroi n.5) tenuto conto dei costi orari per il Coordinatore pedagogico, per n. 10 Educatori e per n. 4 Ausiliari, di cui all'allegato elenco dei dipendenti attuali.

La concessione viene aggiudicata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 187 del D. lgs. 36/2023, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

TITOLO II - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA

Il nido sarà articolato in n. 3 sezioni in relazione all'età e allo sviluppo psicomotorio del bambino:

- A. sezione lattanti di età compresa fra 3 e 12 mesi
- A. sezione semidivezzi di età compresa fra 13 e 24 mesi
- B. sezione divezzi di età compresa fra 25 e 36 mesi.

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 35 commi 1 e 2 della LR 07/2020 in ordine all'autonoma applicazione del modello pedagogico da parte dell'ente gestore ed alla eventuale eterogeneità delle sezioni, in seno al nido saranno costituiti gruppi distinti; essi dovranno essere caratterizzati da attività educative idonee a favorire il pieno sviluppo dei bambini nel rispetto dei ritmi di crescita di ognuno.

Il Concessionario dovrà provvedere con proprio personale allo svolgimento di tutti i servizi, escluso l'acquisto dei generi alimentari, la preparazione e trasporto dei pasti per i frequentanti il servizio di asilo nido di piazzale degli Eroi n. 5 e dovrà provvedere con proprio personale allo svolgimento di tutti i servizi, incluso l'acquisto dei generi alimentari e la preparazione dei pasti per i frequentanti il servizio di asilo nido di via XXV Aprile .

Si precisa che i seguenti riferimenti costituiscono un elemento di base per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica, e non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – CALENDARIO ED ORARI DEI SERVIZI

Il servizio rispetta il calendario approvato annualmente dal Comune di Contigliano, che indica eventuali chiusure in continuità (i cosiddetti "ponti") in occasione di festività nazionali e/o locali.

Il periodo di apertura dell'asilo nido è dal 01 settembre al 31 luglio di ogni anno.

L'orario di funzionamento è il seguente:

- ☞ dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 07:30 alle 17:30. La frequenza potrà essere articolata in 2 fasce orarie:
- ✓ orario ridotto (escluso pasto): dalle 07:30 alle 12:00
- ✓ tempo pieno: dalle 07:30 alle 17:30
- ☞ l'entrata è consentita dalle 07:30 alle 09:00
- ☞ l'uscita per coloro che usufruiscono dell'orario ridotto è consentita dalle 11:30 alle 12:00
- ☞ l'uscita pomeridiana è consentita dalle 16:00 alle 17:30.

L'Ente gestore ha la facoltà di organizzare aperture straordinarie; in tal caso dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale dettagliata proposta contenente le finalità, le modalità organizzative e le tariffe previste; resta inteso che i costi delle aperture straordinarie dovranno essere interamente sostenuti dalle famiglie beneficiarie e la proposta dovrà essere esplicitamente accettata dall'Amministrazione comunale.

Servizio estivo e/o servizio nido sabato mattina (eventuale)

Non potranno essere ammessi in nessun caso bambini la cui iscrizione non sia stata comunicata dal Comune all'ente gestore.

Durante il servizio estivo e/o sabato mattina, il concessionario potrà prevedere anche lo svolgimento di attività ludico educative rivolte a bambini anche di età superiore fino ad un massimo di 6 anni dando la precedenza ai fratelli dei bambini già iscritti.

Il servizio estivo e/o il sabato mattina verranno interamente remunerati attraverso il versamento diretto della quota di iscrizione da parte dell'utenza all'aggiudicatario senza alcun onere a carico del Comune. Il Comune vigilerà sul contenimento dei costi per le famiglie del servizio estivo e per il sabato mattina, esprimendo il proprio parere sull'ammontare della quota di iscrizione che, in ogni caso, non dovrà superare, pro quota, l'importo della tariffa massima applicata dal Comune durante l'anno scolastico.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Il servizio oggetto del presente capitolato è relativo a partire dall'a.e. 2025/2026 alla gestione dell'asilo nido presso i locali della struttura di piazzale degli Eroi n. 5, autorizzato per un numero di 39 e a partire dal primo a.e. utile alla gestione dell'asilo nido presso i locali della struttura di via XXV Aprile, per un numero di 60 e comunque fino all'a.e. 2029/2030 compreso.

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

La gestione comprende nel nido di piazzale degli Eroi i servizi minimi di base: assistenza ai bambini, igiene personale e ambientale, approvvigionamento dei beni (eccetto alimentari) necessari per la gestione della struttura, organizzazione del quotidiano, attività di animazione e di socializzazione, manutenzione ordinaria della struttura e dei beni in dotazione; nel nido di via XXV Aprile anche l'acquisto e la preparazione dei pasti. La struttura viene consegnata al Concessionario completa di allacci all'energia elettrica, acqua potabile e fognatura. È a carico dell'aggiudicatario il pagamento di tutte le utenze, dal momento della stipulazione del contratto.

Il Comune ha provveduto per il nido di piazzale degli Eroi n. 5 all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività ed il regolare funzionamento del servizio e provvederà all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività ed il regolare funzionamento del servizio per il nido di via XXV Aprile

ARTICOLO 4 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito degli orari e dei periodi di apertura stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale, i servizi del nido devono essere assicurati continuativamente e regolarmente. Eventuali chiusure temporanee possono essere disposte solo a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblici e comunque solo in forza di una apposita Ordinanza Sindacale.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ISCRIZIONI-FREQUENZE E PAGAMENTO DEI SERVIZI

L'accesso all'asilo nido è consentito ai bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e fino al terzo anno di età.

Ai bambini con disabilità certificata a norma della L 104/92 oltre all'accesso è garantito il supporto necessario nelle modalità previste dalla UVM costituita in seno alla ASL; ad essi può essere, se ritenuto utile dalla citata UVM, garantita la frequenza anche oltre il terzo anno di età.

L'accesso al Nido del Pellicano è prioritariamente riservato ai bambini che al momento della presentazione della domanda di iscrizione siano residenti o domiciliati nel Comune di Contigliano.

I bambini provenienti da altri Comuni potranno accedere solo qualora siano state esaurite tutte le richieste di accesso da parte delle famiglie residenti o domiciliate nel territorio di Contigliano.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci su apposita modulistica fornita dal Comune nel periodo dal 2 maggio al 30 giugno (o, se festivo, al primo giorno feriale successivo) di ogni anno.

Le domande presentate oltre il termine previsto vengono accettate con riserva ed andranno a costituire una apposita graduatoria che verrà stilata e utilizzata solo dopo la completa evasione di quella ordinaria.

Le domande sono soddisfatte nel limite dei posti che si rendono vacanti e disponibili presso il Nido del Pellicano.

Nell'eventualità in cui ad anno educativo iniziato rimanessero vacanti dei posti, potranno essere accolte nuove domande di ammissione nei limiti di quanto stabilito nell'art. 11 del Regolamento vigente.

In linea generale e di principio, fatte salve eventuali diverse determinazioni, i criteri di accesso al nido sono stabiliti in funzione della graduatoria dei richiedenti in relazione al rispettivo bisogno di accesso al Servizio, per effetto delle caratteristiche delle attività lavorative dei componenti il nucleo familiare, della composizione di detto nucleo familiare e del reddito ISEE dello stesso.

Per composizione del nucleo familiare si intende quella risultante presso il Servizio anagrafico del Comune, con possibilità di specifici accertamenti.

Tutti i punteggi relativi a ciascuna delle condizioni specifiche comprese in ciascuno dei punti di seguito elencati sono cumulabili.

I punteggi sono riferiti alla condizione di ciascun genitore e di eventuali conviventi; nella loro attribuzione si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi.

Nei casi non specificati non si attribuisce alcun punteggio.

PUNTO A)

ATTIVITA' LAVORATIVA DEI GENITORI

Genitore disoccupato in possesso di certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego ai sensi del D.Lgs. 297/02 oppure genitore studente di scuola superiore o studente universitario regolarmente in corso	punti 5
Genitore lavoratore (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, lavoratore in somministrazione, lavoratore con contratto di collaborazione e casi similari)	punti 10

PUNTO B)

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO:

da 18 a 24 ore	punti 2
da 25 a 36 ore	punti 4
oltre 37 ore	punti 6

PUNTO C)

SEDE LAVORATIVA:

da 10 a 50 km (solo andata)	punti 2
da 50 a 100 km (solo andata)	punti 4
oltre i 100 km (solo andata)	punti 6

Nel caso in cui, solo per motivi lavorativi, un genitore dichiara e dimostri (ad esempio producendo copia del contratto di affitto) di dimorare fuori dal nucleo familiare, si aggiungeranno altri 2 punti a quelli sopra elencati.

PUNTO D)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

fratelli/sorelle fino a 3 anni di età	punti 3 per ogni fratello/sorella
fratelli/sorelle fino a 6 anni di età	punti 2 per ogni fratello/sorella
fratelli/sorelle fino a 14 anni di età	punti 1 per ogni fratello/sorella

Nel caso in cui il fratello/sorella abbia una invalidità pari o superiore al 75%, il punteggio sopra elencato raddoppia.

PUNTO E)

REDDITO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE

ISEE da 0 a 7.500	punti 36
ISEE da 7.501 a 16.693	punti 27
ISEE da 16.694 a 26.000	punti 18
ISEE oltre 26.000	punti 9

I valori ISEE s'intendono aggiornati annualmente sulla base del relativo adeguamento effettuato dall'Inps in riferimento al valore della pensione sociale.

Qualora il reddito ISEE riferito all'anno precedente non risponda alla situazione lavorativa della famiglia, i punteggi verranno attribuiti facendo riferimento alla situazione attuale, attraverso la rimodulazione dell'ISEE.

A parità di posizione in graduatoria, avrà la precedenza chi ha scelto la frequenza a tempo pieno. In subordine verrà considerato prima il reddito ISEE, poi la data di presentazione della domanda, specificando che si fa riferimento al giorno e non all'orario o al numero di protocollo. Infine in subordine si procede a sorteggio pubblico.

Una volta effettuata la graduatoria, verranno ammessi con diritto prioritario, vale a dire prima degli altri, i bambini con le seguenti caratteristiche:

- ☞ bambini di famiglie con gravi difficoltà sociali o inadeguatezza educativa (accertate dall'assistente sociale del Comune su richiesta della famiglia);
- ☞ bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;
- ☞ bambini in affidamento familiare e/o orfani di entrambi i genitori;
- ☞ bambini aventi un genitore con invalidità pari o superiore al 75%;
- ☞ bambini di famiglia monoparentale, esclusivamente nel caso in cui il genitore convivente col minore abbia un rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o simile). In particolare:
 - ✓ bambini figli di genitori legalmente separati;
 - ✓ bambini figli di genitori divorziati;
 - ✓ bambini orfani di un genitore;

- ✓ bambini riconosciuti da un solo genitore;
- ✓ bambini riconosciuti da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né anagraficamente.

Si parla di famiglia monoparentale per definire quella situazione in cui un genitore vive solo con la propria prole, senza altri adulti.

Qualora il numero di bambini che hanno diritto prioritario sia eccedente rispetto al numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà tenendo conto dell'ordine della graduatoria da ciascuno ottenuta.

Se da controlli effettuati le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, il Comune provvederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'immediata interruzione della frequenza al nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

L'ammissione viene effettuata esclusivamente in ordine di posizione nella graduatoria. L'iscrizione e la conseguente ammissione all'asilo nido comporta automaticamente la cancellazione dalle liste di attesa per l'anno scolastico di riferimento.

Il diritto al posto bambino decade se, entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione non sia pervenuta al competente ufficio comunale alcuna risposta di accettazione.

Nel caso di rinuncia o mancata risposta, si procede allo scorrimento della graduatoria; un eventuale secondo richiamo è subordinato al completo esaurimento della graduatoria.

I posti che si rendono liberi ad anno educativo in corso vanno sempre tempestivamente ricoperti attingendo, di diritto, dalla graduatoria in vigore.

Le ultime ammissioni all'asilo nido verranno effettuate non oltre il 30 aprile di ogni anno. All'atto dell'ammissione dovranno essere presentate al personale del nido:

- certificato sanitario attestante la sana costituzione e di essere esente da malattie infettive e contagiose;
- cartellino delle vaccinazioni.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota mensile contributiva; su segnalazione dei Servizi Sociali potrà decidere eventuali riduzioni della retta e/o eventuali esoneri. I maggiori costi derivanti dall'aumento del personale da dedicare all'assistenza ad eventuali bambini con disabilità potranno essere sostenuti anche attraverso l'aumento della retta a carico della famiglia nella misura dell'indennità mensile di frequenza garantita dall'INPS agli aventi diritto.

Il pagamento della retta mensile decorre dall'inizio dell'anno scolastico e, per le immissioni successive, dall'inizio del mese in cui avvengono. Se l'autorizzazione all'immissione avviene nella seconda decade (dall'11 al 20) o nella terza decade (dal 21 al termine) del mese, la retta sarà ridotta rispettivamente di un terzo o di due terzi; per le immissioni autorizzate nella prima decade (dall'1 al 10) dovrà essere corrisposta per intero.

É concessa per una sola volta nell'intero anno scolastico, una riduzione forfettaria da stabilire annualmente, dalla Giunta comunale, per le assenze continuative superiori a 15 giorni, escluse festività, dovute a malattia purché documentate con certificato medico.

Qualora motivi dovuti all'organizzazione interna del nido e non dipendenti dalla volontà dell'utente, dovessero comportare una riduzione delle giornate di frequenza, la quota mensile di partecipazione dovrà essere considerata in ventesimi.

L'eventuale ritiro deve essere comunicato entro il 20 di ciascun mese e avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo. La retta deve essere comunque versata per il mese in cui avviene la comunicazione.

TITOLO IV - NORME RELATIVE AL PERSONALE

La gestione del personale è interamente affidata al concessionario del nido.

L'Impresa deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del Servizio Asilo Nido possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale.

Nella gestione del servizio l'impresa aggiudicataria deve garantire il rapporto operatore – utente indicato dalla vigente normativa; in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 35 della LR 07/2020, il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.

In caso di ammissione di bambini con disabilità, il rapporto educatore/bambino sarà ridotto in relazione alla gravità dei casi.

Prima dell'inizio dell'anno educativo l'impresa ha l'obbligo di inviare al Comune l'elenco nominativo del personale indicandone le specifiche mansioni e titoli abilitativi.

L'elenco del personale dovrà essere corredato dalla documentazione e dalle certificazioni previste dalla vigente normativa ed in particolare del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanna di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo dovrà essere comunicata entro cinque giorni all'Amministrazione Comunale.

Al Comune compete la verifica della veridicità della documentazione prodotta.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e della documentazione inerente ai rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

La gestione degli Asili Nido non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessun motivo senza l'autorizzazione del Comune. Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio, per cause di forza maggiore ovvero per casi relativi ad igiene e pubblica incolumità, anche senza preavviso.

Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano le relazioni con i genitori, promuovendone il loro ruolo attivo. Il personale educativo organizza l'ambiente più idoneo a favorire lo sviluppo dei bambini e la loro socializzazione, tenendo conto delle loro specifiche esigenze di crescita e dei ritmi personali di ciascuno. Garantisce ai bambini una risposta ai loro bisogni emotivi ed affettivi, ponendo una particolare attenzione ai problemi relazionali con gli adulti e con gli altri bambini, integrando gli aspetti fisiologici, psicologici e sociali dello sviluppo attraverso un'attenta e collegiale programmazione volta a favorire la fiducia di base.

Il personale educativo promuove e realizza attività ludico-didattiche e provvede alle cure quotidiane dei bambini valorizzando gli aspetti di relazione nei momenti del cambio, del pasto, del sonno e curando la continuità del rapporto adulto-bambino.

L'educatore estende altresì il proprio intervento attraverso un dialogo continuo con i componenti l'ambiente familiare e sociale del bimbo e con gli altri servizi presenti sul territorio; in particolare, deve instaurare rapporti

di stretta collaborazione con gli educatori della scuola dell'infanzia, allo scopo di creare unitarietà e continuità nell'esperienza educativa capace di dare un armonico sviluppo al bambino.

L'educatore, inoltre, è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda le informazioni relative ai bambini e alle loro famiglie, partecipa ai programmi di formazione e aggiornamento organizzati dal suo datore di lavoro, avverte tempestivamente i genitori in caso di improvviso malore o indisposizione del bambino, provvede alla custodia ed alla conservazione di ogni bene materiale, degli arredi e delle attrezzature costituenti il patrimonio del nido, segnalando tempestivamente la necessità di ogni intervento di riparazione o sostituzione.

Il Coordinatore Pedagogico sovrintende alla gestione del nido. In particolare:

- coordina il lavoro tra il personale, curando anche i rapporti con i genitori e il PLS;
- ha funzione di controllo riguardo gli orari, i turni e lo svolgimento dei compiti specifici del personale;
- tiene i rapporti e collabora con il Servizio sociale del Comune e con gli altri servizi specialistici per le rispettive situazioni di competenza (PLS, ASL, ecc.);
- controlla e vigila sull'igiene degli ambienti;
- verifica la compilazione dell'apposito registro delle assenze dei bambini e dà tempestiva comunicazione all'affidatario delle assenze del personale anche al fine di concordare le modalità di supplenza;
- assicura che siano segnalati ai genitori e se necessario alle autorità sanitarie, i casi sospetti di malattie infettive e contagiose e che non siano ammessi al nido, previo controllo quotidiano, i bambini in stato febbrile o che presentino segni evidenti di malattia;
- segue la fase d'inserimento dei bambini in tal senso coadiuvato dal personale educativo;
- cura i rapporti con i genitori mediante appositi incontri per la presentazione dell'organizzazione e per la funzionalità del servizio, favorendo la loro partecipazione alle iniziative del nido;
- propone l'adozione del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività educative, sentito il parere delle educatrici;
- collabora con le educatrici per l'attuazione della programmazione pedagogica

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'Art. 35 della LR 07/2020, il personale ausiliario è presente al nido in numero adeguato; il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio, garantisce il mantenimento di condizioni igienico ambientali adeguate al servizio, segnalando al Coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni, collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

Il concessionario del Nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine. Il pediatra viene individuato di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dalla L. 123/2007 e D. Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 36 del 2023, fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale Il Nido del Pellicano è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati in allegato al presente capitolato.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusion lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna al rispetto delle vigenti normative in materia e ad attuare le misure organizzative necessarie per favorire l'inclusione. A tal fine, indica le specifiche disposizioni di legge di cui assicura il rispetto e le concrete misure organizzative a ciò deputate che intende adottare ed attuare nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 – SEGRETO D'UFFICIO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 196/2003

Ogni dipendente del Concessionario dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti del servizio in oggetto, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del proprio servizio. Il Concessionario è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali trattate.

In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.

In caso di accertata violazione del presente articolo l'Amministrazione Comunale si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili, nelle opportune sedi civili e penali.

TITOLO V - RESPONSABILITA', ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 1 – RESPONSABILITA' ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

Esso è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

Conseguentemente il concessionario esonera l'Amministrazione ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi pretesa, azione o molestia o richiesta risarcitoria,

da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di condanna.

- a) Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate.
- b) La gestione dei servizi nella loro complessità dovrà prevedere le seguenti attività, i cui oneri saranno a carico del concessionario:
- c) Intervento finalizzato alla pubblicizzazione e promozione dei servizi sul territorio e presso le famiglie potenzialmente interessate in accordo con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento;
- d) Attivazione degli strumenti necessari ad una rilevazione costante della domanda dei servizi in collaborazione con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento;
- e) Fornitura del personale educativo ed ausiliario, con garanzia di sostituzione in casi di assenza nel rispetto della normativa regionale; si intende incluso nel personale in questione il personale educativo necessario al sostegno in caso di presenza di bambini portatori di handicap;
- f) Coordinamento e formazione specifica di tutto il personale: incontri periodici di programmazione del lavoro psicopedagogico, incontri di formazione per la qualificazione e lo sviluppo di competenze educative, incontri regolari tra gli operatori e le famiglie, garanzia della funzione specifica di coordinamento del lavoro educativo e di gestione del servizio nella sua complessità;
- g) Riscossione corrispettivi a carico delle famiglie per il servizio di asilo nido, gestione solleciti e recupero crediti non riconosciuti come casi sociali dall'amministrazione;
- h) Creazione di una rete di comunicazione/relazione con le famiglie per stimolare una partecipazione attiva delle figure parentali nel servizio;
- i) Attivazione di tutte le procedure atte ad ottenere finanziamenti relativi alla legislazione sui servizi per l'infanzia e la famiglia, nonché a bandi di finanziamento;
- j) Igiene degli ambienti e delle attrezzature;
- k) Fornitura di tutto il materiale di consumo per l'igiene e la cura dei bambini (compresi i pannolini);
- l) Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- m) Fornitura della dotazione di giochi e materiale didattico, necessario allo svolgimento delle attività programmate;
- n) Fornitura del materiale di consumo per attività ludico manipolative;
- o) acquisto generi alimentari e preparazione pasti per il nido di via XXV Aprile
- p) pagamento di tutte le utenze;
- q) Manutenzione ordinaria della struttura e del giardino
- r) Provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati in sede di gara.

ARTICOLO 2 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità dei servizi ad esso affidati, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni

del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella relazione tecnica presentata in sede di gara, mediante propria organizzazione imprenditoriale.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione, compresi eventuali periodi di proroghe e/o rinnovi, apposita assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall'attività di gestione dei servizi.

Il concessionario dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze assicurative per le tipologie e massimali di seguito riportati:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 3.000.000,00 = per persona

€ 3.000.000,00 = per danni a cose o animali Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 3.000.000,00 = per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal concessionario o che essi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e alle attrezzature di proprietà del Comune per la durata del contratto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi.

Il concessionario dovrà attuare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e ad ogni altre disposizioni in vigore o che potrebbero intervenire per garantire la tutela dei lavoratori.

Il concessionario si impegna a stipulare a favore degli utenti idonea assicurazione al fine di coprire il rischio di infortuni subiti dagli utenti, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

ARTICOLO 3 - RISPETTO D. LGS. 81/08

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro in particolare DPR 547/55, DPR 303/56, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 626/94 e 242/96 e D. Lgs. 81/08 e tutte le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre si impegnerà, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività:

- a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
- a effettuare la redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione;

- a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti;
- a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del Servizio;
- a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

La documentazione va sottoposta all'Amministrazione, per ogni eventuale approfondimento e/o adeguamento.

ARTICOLO 4 - RISPETTO D. LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori dell'aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, dei servizi oggetto della concessione. L'aggiudicataria inoltre comunica al Comune il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla gara informale. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile della privacy della società aggiudicataria viene nominato, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare essa:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Settore Sosio Assistenziale e Scolastico del Comune di Contigliano entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONTROLLI

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a) Definizione delle rette del nido;
- b) definizione dei criteri di formazione della graduatoria di inserimento e relativo atto di approvazione relativa al servizio di asilo nido;
- c) gestione di tutti gli adempimenti in ordine alle iscrizioni al servizio acquisite dall'ufficio comunale competente;
- d) acquisto generi alimentari e preparazione pasti per il solo nido di piazzale degli Eroi n. 5

- e) corresponsione al concessionario del corrispettivo per il servizio espletato;
- f) collaborazione all'intervento finalizzato alla pubblicizzazione e promozione del servizio sul territorio;
- g) messa a disposizione di tutti gli strumenti e dati necessari ad una rilevazione costante della domanda del servizio;
- h) fornitura per un monte ore specifico, da valutare in base alla patologia del minore, di personale qualificato al sostegno ad integrazione del personale dell'aggiudicatario per bambini diversamente abili residenti nel Comune di Contigliano;
- i) interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, che secondo una valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e di personale tecnico specialistico non rientrano nella normale manutenzione ordinaria;
- j) attività di raccordo, integrazione e partecipazione alla programmazione delle attività, verifica della corretta gestione del servizio, con particolare riferimento all'attività di coordinamento, per accertarne la conformità a quanto previsto dalla normativa e dal progetto presentato in sede di offerta del concessionario.

Per tale attività l'amministrazione potrà avvalersi di personale di propria fiducia e secondo le modalità che riterrà più opportune. Le verifiche riguarderanno:

- l'organizzazione dei servizi nella loro complessità;
- il programma di gestione presentato nel progetto;
- il personale impiegato e i requisiti necessari di cui deve essere in possesso;
- il buon uso dei locali, attrezzature, arredi e quant'altro di proprietà del Comune.

Eventuali contestazioni verranno presentate per iscritto al concessionario che potrà a sua volta presentare le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune realizza attività costanti e documentate di monitoraggio e verifica del funzionamento del servizio educativo, definisce i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica nonché la relativa graduatoria. Il Comune esercita la funzione di vigilanza mediante almeno una ispezione all'anno senza preavviso al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo.

TITOLO VIII – INIZIATIVE MIGLIORATIVE A CORREDO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1 – INIZIATIVE E PROGETTI COMPLEMENTARI AI SERVIZI

È richiesta la predisposizione e la realizzazione, di una serie di iniziative a supporto del servizio.

Le iniziative e i progetti dovranno articolarsi con le seguenti finalità:

- ottimizzazione degli spazi interni ed esterni alla struttura;
- organizzazione di attività ad integrazione e di eventi/manifestazioni territoriali organizzate dall'Amministrazione;
- proposta di iniziative rivolte alle famiglie di minori, finalizzate alla miglior fruizione del tempo libero;

- proposta di iniziative rivolte ai genitori per favorire l'aspetto della conciliazione dei tempi di vita/lavoro.

L'intera proposta offerta relativa alle migliorie dei servizi nella loro complessità sarà oggetto di valutazione in sede di gara e dovrà essere descritta in dettaglio nel progetto tecnico.

TITOLO IX – SANZIONI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PENALITA'

Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del capitolato e del contratto.

A tutela delle norme contenute nel presente capitolato, qualora si verificino inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'applicazione di penalità in relazione alla gravità delle inadempienze

Sulla base delle osservazioni rilevate attraverso controlli accurati effettuati da personale competente incaricato dall'Amministrazione Comunale, la medesima farà pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni relative alle singole inadempienze rispetto alle quali l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione, potrà procedere ad applicare le seguenti sanzioni:

- Penale di € 500,00= (cinquecento/00 die) al giorno, oltre ai danni diretti ed indiretti provocati agli utenti del servizio o a terzi, salvo comunque l'accertamento di eventuali responsabilità penali, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta;

La penalità sarà applicata anche nel caso di utilizzo di operatori non in possesso delle qualifiche richieste e in caso di sostituzione del personale per esigenze organizzative del concessionario, senza preavviso e consenso preventivo dell'Amministrazione.

- Penale di € 1.000,00= (mille/00) In caso di inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto.
- Se l'aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio dell'Ente ed aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria.
- Penale di € 2.000,00= (duemila) nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse introdurre un turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale che riguardi un numero superiore a 2/5 del personale educativo e di coordinamento.
- Penale di € 1.000,00 = (mille/00) nel caso di mancanza d'igiene accertata e contestata nel limite di 3 accertamenti.
- Penale di € 500,00 = (cinquecento,00) nel caso di mancato rispetto del piano di sanificazione;
- Penale di € 1.000,00 (mille/00) nel caso di mancato preavviso di cinque giorni previsto dal precedente Titolo II art. 5;
- Penale di euro 1.000,00= (mille/00) per mancato rispetto di quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Per le infrazioni alle norme del capitolato e del contratto per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 = (tremila/00)

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Settore Educativo Culturale.

L'Ente appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile relativo al mese in cui è stato assunto il provvedimento.

Qualora le inadempienze rivestano carattere di gravità tale e comportino il pregiudizio della salute e della sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte nel corso di un anno scolastico, determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Artico 1456 c.c.

Il Comune di Contigliano potrà rescindere il contratto con preavviso di soli 10 giorni.

ARTICOLO 2 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 123 del D. Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 3 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione Comunale può, di pieno diritto, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;
- b) mancato avvio del servizio, abbandono o interruzione unilaterale dello stesso, salvo che per cause di forza maggiore;
- c) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) reiterazione di penalità da parte dell'Amministrazione Comunale (Titolo X art. 1 del presente capitolato);
- e) reiterata irregolarità assicurativa, previdenziale, contributiva nei confronti del personale impiegato;
- f) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- g) cessione anche parziale del contratto a terzi, nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti all'affidamento del servizio;
- h) dichiarazione di fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- i) in ogni altra ipotesi per cui il presente Capitolato preveda la comminatoria della risoluzione;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) e f), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall'Amministrazione Comunale; nelle altre ipotesi l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all'Impresa aggiudicataria ed è esecutiva alla scadenza del termine assegnato alla stessa, termine che, salvo i casi d'urgenza, è stabilito in 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale, termine entro il quale l'Impresa potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio tra le parti, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 c.c. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, compresi quelli cui l'Impresa si sia vincolata con il progetto tecnico e quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

TITOLO X – DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 - CORRISPETTIVO, LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE, REGOLARITA' D.U.R.C.

Spetta al concessionario un compenso corrispondente alle prestazioni erogate; tale compenso sarà pari ad un corrispettivo mensile, per utente inserito all'asilo nido, determinato dall'esito della gara.

Il corrispettivo verrà derivato dalla differenza tra il corrispettivo unitario mensile (IVA esclusa) definito nell'offerta economica e la retta applicata dal Comune per il servizio di asilo nido, retta che sarà versata direttamente dalla famiglia del minore al concessionario.

La differenza tra la retta mensile data dall'esito di gara e la retta a carico del singolo utente verrà pagata dal Comune al concessionario su presentazione di fattura elettronica mensile, con liquidazione e pagamento entro 30 giorni dal relativo ricevimento, previa esibizione documentale quale risultante dal sistema di monitoraggio e verifica stabilito dal progetto aggiudicatario, sul complesso delle presenze ed iscrizioni.

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce o conferma la retta del nido.

Dall'importo della fattura verranno detratte eventuali penalità applicate.

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato.

Il Concessionario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di asilo nido.

Essendo tale corrispettivo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario per lo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, gli eventuali contributi erogati dalla Regione Lazio, o da qualsiasi altro Ente, per la gestione di asili nido spetteranno al Comune di Contigliano, a cui è in carico l'autorizzazione al funzionamento del servizio.

Il concessionario è tenuto comunque a predisporre la documentazione e a collaborare con il settore Educativo Sociale del Comune per la redazione finale della richiesta da inoltrare per ottenere tali contributi.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: post nido, apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dall'aggiudicatario che introiterà le rette interamente dagli utenti. Le rette saranno definite in accordo con l'Amministrazione Comunale.

La fatturazione del servizio di asilo nido dovrà avere cadenza mensile, essere emessa in forma elettronica secondo la normativa vigente (art. 42 del D.L. 66/2014-Legge n. 89/2014).

Il pagamento delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali attestata e confermata dal Responsabile del Procedimento, previo esito positivo del controllo sul DURC.

Eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere invocati come motivo valido per l'interruzione del servizio e/o per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento sarà oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Su eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo di controlli (conformità del servizio, trattamento retributivo dei dipendenti, controllo sul DURC, etc.) il concessionario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione comunale, né rivendicare il risarcimento del danno o altra pretesa.

ARTICOLO 2 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e a condizione che sia espressamente indicato in sede di offerta, l'impresa affidataria può subappaltare esclusivamente prestazioni secondarie e accessorie rispetto all'oggetto principale del contratto.

Resta in ogni caso vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.

ARTICOLO 3 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36 del 2023 una garanzia definitiva nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Se il ribasso di aggiudicazione è superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l'Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale. Resta in ogni caso impregiudicata per l'Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti.

L'operazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale viene autorizzata con apposito atto del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 4 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023, il contratto potrà essere sottoposto a procedura per la revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di durata del contratto. Il concessionario dovrà presentare eventuale richiesta di revisione entro il 30 giugno precedente all'avvio del successivo anno educativo. L'istanza di revisione dovrà essere corredata da idonea motivazione e documentazione a sostegno della richiesta.

La procedura di revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione Comunale con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di settembre dell'anno di contratto precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto.

ARTICOLO 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- a) riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- b) dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- c) nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

ARTICOLO 6 - CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

Il concessionario è tenuto a conoscere tutte le clausole generali e particolari che regolano il presente appalto e tutte le condizioni locali che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere la concessione del servizio.

ARTICOLO 7 - RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo della gestione del presente servizio è rappresentato dall'importo, sulla base del ribasso di gara offerto dalla ditta aggiudicataria, delle rette che la Ditta aggiudicataria incamererà direttamente dagli utenti. La retta mensile per l'inserimento nell'asilo nido sarà corrisposta direttamente alla Ditta aggiudicataria del servizio dai soggetti beneficiari. L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'affidamento del servizio è finanziato con:

- fondi derivanti da contributo dello Stato ex Dlgs 65/2017

- fondi derivanti da contributo della Regione Lazio ex DGR 327/2016
- fondo speciale per l'equità del livello dei servizi contributo di cui all'art. 1 comma 496 lett b) legge 213/2023
- fondi comunali
- rette versate dalle famiglie degli utenti, secondo lo schema tariffario che sarà approvato dall'Amministrazione comunale mediante apposita Delibera di Giunta

ARTICOLO 8 - ESECUZIONE SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'Impresa stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.

ARTICOLO 9 - SPESE CONTRATTUALI E FISCALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa soggetto a registrazione in misura fissa, a spese dell'appaltatore. In sede di stipulazione del contratto saranno poste a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese sostenute dalla Stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di gara. Dovranno essere depositate le spese di rogito e di registrazione del contratto, poste a carico dell'aggiudicatario a norma di legge.

ARTICOLO 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali delle imprese partecipanti raccolti dall'Amministrazione comunale per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali, che risultino disciplinati dalle norme di legge e di regolamento richiamate nel presente Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Capitolato o del contratto sarà risolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare dalla Parte VII – Contenzioso, che disciplina i ricorsi giurisdizionali, nonché gli strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale, come l'accordo bonario, l'arbitrato e le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La competenza giurisdizionale è del Foro di Rieti.

ARTICOLO 12 – IMPORTO RETTE VIGENTI ai sensi della DGC n. 81 del 12.08.2024

FASCE ISEE IN EURO	Nido 07.30 -12.00	Nido 07.30 -17.30
Da 0 a 5000,00 euro	Quota mensile euro 10.00	Quota mensile euro 20.00
Da 5000,01 a 10.000,00 euro	Quota mensile euro 50.00	Quota mensile euro 70.00
Da 10.000,01 a 15.000,00 euro	Quota mensile euro 100.00	Quota mensile euro 125.00
Da 15.000,01 a 20.000,00 euro	Quota mensile euro 150.00	Quota mensile euro 195.00
Da 20.000,01 a 25.000,00 euro	Quota mensile euro 200.00	Quota mensile euro 250.00
Da 25.000,01 a 30.000,00 euro	Quota mensile euro 250.00	Quota mensile euro 305.00
Da 30.000,01 a 35.000,00 euro	Quota mensile euro 300.00	Quota mensile euro 360.00
Da 35.000,01 a 40.000,00 euro	Quota mensile euro 350.00	Quota mensile euro 395.00
Da 40.000,01 a 50.000,00 euro	Quota mensile euro 390.00	Quota mensile euro 430.00
Oltre 50.000,00 euro	Quota mensile euro 420.00	Quota mensile euro 475.00

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. n. 104/1992), fino all'ISEE di 50.000 euro, sono esentati dal pagamento della retta. Per i figli successivi al primo è prevista una riduzione del 50% delle rette sopra descritte.

Le rette per l'anno educativo 2025/2026 e successivi verranno approvate con nuova Deliberazione di Giunta comunale.

ARTICOLO 13 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il Codice Civile, in quanto applicabile.

Elenco operatori con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Asilo nido comunale Il Nido del Pellicano di piazzale degli Eroi n. 5

Ruolo e Liv CCNL

n. 1 Coordinatrice pedagogica LIV CCNL D3 a 28 h settimanali

n. 6 Educatrici LIV CCNL D2 a 25h settimanali ciascuna

n. 4 Educatrici LIV CCNL D1 a 25h settimanali ciascuna

n. 4 Ausiliarie LIV CCNL B1 a 25 h settimanali ciascuna